



CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRESIDENZA

AB/pam

N. 49326

- 5 DIC. 2018

Roma, li.....

Risposta a nota delN.....Allegati.....

Oggetto: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex lege 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per i giorni 17 - 18 Dicembre 2018.

Al Ministero Della Giustizia
Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria del personale e dei servizi
Segreteria
R O M A

Alla Commissione di Garanzia
per l'attuazione della Legge dello Sciopero
nei servizi pubblici essenziali
P.zza del Gesù, 46
R O M A
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

Ai Signori PRESIDENTI
Dei Tribunali del Distretto
L O R O S E D I


Al Signor PRESIDENTE
Del Tribunale per i Minorenni
R O M A

Al Signor PRESIDENTE
Del Tribunale di Sorveglianza
R O M A

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la comunicazione relativa all'oggetto, fatta pervenire dall'Unione delle Camere Penali Italiane e Camera Penale di Latina, Roma, Velletri

IL PRESIDENTE VICARIO DELLA CORTE
Fabio Massimo Gallo





- Al Ministro della Giustizia**
centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it
- Al Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione**
primopresidente.cassazione@giustiziacert.it
- Al Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione**
prot.pg.cassazione@giustiziacert.it
- Al Presidente della Corte d'Appello di Torino**
presidente.ca.torino@giustiziacert.it
- Al Presidente della Corte d'Appello di Milano**
presidente.ca.milano@giustiziacert.it
- Al Presidente della Corte d'Appello di Brescia**
presidente.ca.brescia@giustiziacert.it
- Al Presidente della Corte d'Appello di Trieste**
presidente.ca.trieste@giustiziacert.it
- Al Presidente della Corte d'Appello di Trento**
presidente.ca.trento@giustiziacert.it
- Al Presidente della Corte d'Appello di Venezia**
presidente.ca.venezia@giustiziacert.it
- Al Presidente della Corte d'Appello di Bologna**
presidente.ca.bologna@giustiziacert.it
- Al Presidente della Corte d'Appello di Genova**
presidente.ca.genova@giustiziacert.it
- Al Presidente della Corte d'Appello di Firenze**
presidente.ca.firenze@giustiziacert.it
prot.ca.firenze@giustiziacert.it
- Al Presidente della Corte d'Appello di Perugia**
presidente.ca.perugia@giustiziacert.it
- Al Presidente della Corte d'Appello di Ancona**
presidente.ca.ancona@giustiziacert.it
- Al Presidente della Corte d'Appello di Roma**
presidente.ca.roma@giustiziacert.it
- Al Presidente della Corte d'Appello de L'Aquila**
presidente.ca.laquila@giustiziacert.it
- Al Presidente della Corte d'Appello di Campobasso**
presidente.ca.campobasso@giustiziacert.it



Al Presidente della Corte d'Appello di Napoli
presidente.ca.napoli@giustiziacert.it

Al Presidente della Corte d'Appello di Bari
prot.ca.bari@giustiziacert.it

Al Presidente della Corte d'Appello di Lecce
presidente.ca.lecce@giustiziacert.it

Al Presidente della Corte d'Appello di Potenza
presidente.ca.potenza@giustiziacert.it

Al Presidente della Corte d'Appello di Salerno
presidente.ca.salerno@giustiziacert.it

Al Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro
presidente.ca.catanzaro@giustiziacert.it

Al Presidente della Corte d'Appello di Reggio Calabria
presidente.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it

Al Presidente della Corte d'Appello di Messina
presidente.ca.messina@giustiziacert.it

Al Presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta
presidente.ca.caltanissetta@giustiziacert.it

Al Presidente della Corte d'Appello di Palermo
presidente.ca.palermo@giustiziacert.it

Al Presidente della Corte d'Appello di Catania
presidente.ca.catania@giustiziacert.it

Al Presidente della Corte d'Appello di Cagliari
presidente.ca.cagliari@giustiziacert.it

Al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino
procuratoregenerale.pg.torino@giustiziacert.it

Al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano
procuratoregenerale.pg.milano@giustiziacert.it

Al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia
procuratoregenerale.pg.brescia@giustiziacert.it

Al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trieste
procuratoregenerale.pg.trieste@giustiziacert.it

Al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trento
procuratoregenerale.pg.trento@giustiziacert.it



Al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia
procuratoregenerale.pg.venezia@giustiziacert.it

Al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna
procuratoregenerale.pg.bologna@giustiziacert.it

Al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova
procuratoregenerale.pg.genova@giustiziacert.it

Al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze
procuratoregenerale.pg.firenze@giustiziacert.it

Al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Perugia
procuratoregenerale.pg.perugia@giustiziacert.it

Al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona
procuratoregenerale.pg.ancona@giustiziacert.it

Al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma
procuratoregenerale.pg.roma@giustiziacert.it

Al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello de L'Aquila
procuratoregenerale.pg.laquila@giustiziacert.it

Al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Campobasso
procuratoregenerale.pg.campobasso@giustiziacert.it

Al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli
procuratoregenerale.pg.napoli@giustiziacert.it

Al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bari
procuratoregenerale.pg.bari@giustiziacert.it

Al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Lecce
procuratoregenerale.pg.lecce@giustiziacert.it

Al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Potenza
procuratoregenerale.pg.potenza@giustiziacert.it

Al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Salerno
procuratoregenerale.pg.salerno@giustiziacert.it

Al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catanzaro
procuratoregenerale.pg.catanzaro@giustiziacert.it

Al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria
procuratoregenerale.pg.reggiocalabria@giustiziacert.it

Al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Messina
procuratoregenerale.pg.messina@giustiziacert.it



Al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Caltanissetta
procuratoregenerale.pg.caltanissetta@giustiziact.it

Al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo
procuratoregenerale.pg.palermo@giustiziact.it

Al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catania
procuratoregenerale.pg.catania@giustiziact.it

Al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Cagliari
procuratoregenerale.pg.cagliari@giustiziact.it

Alla Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

Al Presidente del Consiglio Nazionale Forense
affarigenerali@pec.cnf.it

Oggetto: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per i giorni 17 – 18 dicembre 2018.

L'Unione delle Camere Penali Italiane, in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta in data 30 novembre 2018 che si allega alla presente, e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al *Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che – ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018, e delle relative procedure - è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000,*

comunica

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che

- a) l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di 2 giorni e si terrà il 17 e 18 dicembre 2018;
- b) la specifica motivazione della astensione, desumibile peraltro nella sua complessità dalla delibera dell'Unione Camere Penali Italiane in data 30 novembre 2018, riguarda la



calendarizzazione al Senato della discussione sul disegno di legge sull'istituto della prescrizione dei reati e la sua imminente approvazione; è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini *etc.*);

- c) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
- d) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
- e) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
- f) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Roma, 30 novembre 2018

Il Segretario

Avv. Eriberto Rosso



GIUNTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

Delibera del 30 novembre 2018

La Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane,

PREMESSO CHE

- l'inopinato intervento sull'istituto della prescrizione dei reati, realizzato mediante la presentazione di un emendamento ad un disegno di legge di contenuto del tutto estraneo e diverso, è stato accolto dalla unanime reazione critica della intera comunità dei giuristi italiani;
- in particolare, tale reazione è stata scandita dalla immediata dichiarazione dello stato di agitazione degli avvocati penalisti italiani, dalla successiva proclamazione di quattro giorni di astensione dalle udienze penali, dalla forte e solidale condivisione delle ragioni di quella iniziativa da parte del Consiglio Nazionale Forense e della intera avvocatura italiana in tutte le sue componenti, ed infine dalla straordinaria manifestazione nazionale del 23 novembre 2018 al Teatro Manzoni di Roma, che ha visto schierarsi, con una ampiezza ed una compattezza senza precedenti, la più estesa e qualificata comunità di docenti di diritto penale, procedura penale e diritto costituzionale al fianco dei penalisti italiani;
- la Presidenza della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati – ed anche questo è un fatto senza precedenti - si è vista perciò nella necessità di dover disporre una serie di audizioni proprio sul contenuto di quell'emendamento, convocando l'Avvocatura, la Magistratura e l'Accademia;
- l'esito di tali audizioni è stato unanime, giacché – al pari della avvocatura penale ed istituzionale - non uno dei docenti auditi si è sottratto dall'evidenziare i plurimi profili di irrazionalità e di incostituzionalità di quell'intervento di riforma dell'istituto, soprattutto con riferimento al diritto alla ragionevole durata dei processi sancito dall'art. 111 della Costituzione, mentre perfino l'Associazione Nazionale magistrati, pur favorevole in astratto ad un intervento sospensivo della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, ne ha sottolineato la improponibilità ed anzi la dannosità se non preceduto da interventi sul codice di rito e di ristrutturazione amministrativa e finanziaria del comparto giustizia, volti a garantire una forte riduzione dei tempi di durata del processo penale;

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma

Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it

C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



RILEVATO CHE

- siffatta reazione della comunità dei giuristi italiani ha indotto il Ministro della Giustizia On. Bonafede a farsi promotore di una iniziativa di studio intesa a raccogliere, ancora una volta da Avvocatura, Magistratura ed Accademia, idee e proposte per un possibile intervento di riforma legislativa volto a rendere ragionevoli i tempi di durata del processo penale, mentre la maggioranza parlamentare ha deliberato la posticipazione della entrata in vigore dell'emendamento sulla prescrizione al gennaio del 2020, nella pretesa che la ipotizzata riduzione dei tempi del processo possa realizzarsi in tale arco di tempo;
- senonché, ed a prescindere da talè ultima fantasiosa pretesa, l'emendamento è stato approvato, per di più in modo dichiaratamente indipendente da una eventuale riforma dei tempi del processo penale, senza alcuna modifica di merito, dunque senza nessun recepimento e nessuna considerazione delle ragioni e dei contenuti delle pur disposte audizioni, le quali dunque sono state svolte per mera apparenza formale, e con il preciso fine di non recepire nulla di quelle pur unanimi e demolitorie analisi critiche;
- peraltro, il testo del disegno di legge c.d. "spazzacorrotti" è a sua volta ricco di interventi dissennati su istituti di diritto penale e processuale di carattere generale tanto gravi ed allarmanti quanto quelli relativi alla prescrizione. Basti qui considerare la previsione di pene accessorie che sopravvivono alla sospensione condizionale, al patteggiamento della pena principale e addirittura alla riabilitazione, o alla previsione dell'uso indiscriminato delle intercettazioni ambientali mediante Trojan horse, o ancora alla estensione della operatività dell'art. 4 bis. O.P. anche ai reati contro la Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO CHE

è stata data ieri notizia della calendarizzazione della discussione di un siffatto disegno di legge nell'aula del Senato ed eventualmente in terza lettura alla Camera in modo da vederne l'approvazione entro e non oltre il 22 dicembre 2018, con ciò rendendosi palese la volontà del legislatore di approvarlo, ivi compresa la norma sulla abolizione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, senza prestare alcun ascolto e tenere nella benché minima considerazione il coro unanime di allarme e di riprovazione della comunità dei giuristi italiani, manifestando così, al di là di ogni dubbio l'intenzione di mettere mano a simili, delicatissimi istituti di diritto penale sostanziale e processuale senza alcun altro obiettivo che quello propagandistico del più dissennato giustizialismo populista, pur nella consapevolezza dell'essere quel disegno di legge in più parti violativo di fondamentali principi costituzionali.

Tanto premesso, ed al fine di richiamare il Parlamento della Repubblica alla doverosa presa d'atto del grido di allarme che con una determinazione ed una compattezza senza precedenti la comunità dei



giuristi, ed in particolare l'avvocatura italiana, l'Accademia e tanta parte della Magistratura ha ad esso rivolto, perché sappia esprimere nei confronti del pensiero e della tradizione giuridica italiana il rispetto e la considerazione che essa merita, approfondendo le ragioni di dissenso e di critica così autorevolmente ed univocamente espresse e facendone oggetto di analisi, riflessione e – almeno per quanto attiene ai denunciati profili di incostituzionalità- doveroso ripensamento, dedicando a ciò il tempo e le procedure parlamentari che siffatti interventi di riforma esigono;

PROCLAMA

- secondo le vigenti regole di autoregolamentazione, nel rispetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e dunque, in attesa di una più certa e consolidata sua interpretazione, con esclusione dei processi con imputati detenuti in custodia cautelare, l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni di lunedì 17 e martedì 18 dicembre 2018, (escluso il circondario di Trieste interessato da astensione indetta dalla Camera Penale territoriale con delibera del 23 ottobre 2018) convocando per tale ultima data una manifestazione nazionale da tenersi in Bari;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera al Presidente della Repubblica, ai Presidenti della Camera e del Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, ai Capi degli Uffici giudiziari.

Roma, 30 novembre 2018

Il Segretario

Avv. Eriberto Rosso


Il Presidente

Avv. Gian Domenico Caiazza

CAMERA PENALE DI LATINA "GIORGIO ZEPPIERI"



Associazione di Unione delle Camere Penali Italiane



Al Presidente della Corte di Appello di ROMA

presidente.ca.roma@giustiziacert.it

Al Presidente del Tribunale di Latina

prot.tribunale.latina@giustiziacert.it

Al Procuratore della Repubblica di Latina

prot.procura.latina@giustiziacert.it

Al Presidente Sezione Penale

Tribunale di Latina

cancelleriapenale.tribunale.latina@giustiziacert.it

Al Coordinatore Ufficio GIP/GUP

gipgup.tribunale.latina@giustiziacert.it

Alla Commissione di garanzia

dell'attuazione della legge sullo

sciopero nei servizi pubblici essenziali

segreteria@commissionegaranziasciopero.it

Al Consiglio Dell'Ordine degli Avvocati

di Latina

segreteria@ordineavvocatilatina.it

Oggetto: astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 17 e 18 dicembre 2018,

La Camera Penale di Latina in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell'UCPI in data 30 novembre 2018

in ossequio

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al *Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che -ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e delle relative procedure-* è stato valutato come idoneo e dunque

operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146 1990 come modificata dalla legge 83 2000

comunica

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di 2 giorni e si terrà il 17 e 18 dicembre 2018;

la specifica motivazione della astensione, desumibile nella sua complessità dalla allegata delibera dell'Unione delle Camere Penali Italiane in data 30 novembre 2018 attiene alla prossima presentazione del Disegno di Legge in materia di "Misure di contrasto dei reati contro la P.A." attualmente all'esame delle Commissioni Giustizia e Affari costituzionali della Camera dei Deputati.

È in relazione a tale Disegno di Legge che, come noto, è stato presentato l'emendamento governativo per l'abolizione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. A tale grave proposta si aggiunga quanto riportato in delibera e richiamato.

In particolare a seguito dei dissensi manifestati dal mondo dell'Avvocatura e dall'Accademia, la Presidenza della Commissione Giustizia della camera dei Deputati ha ritenuto di avviare una serie di audizioni

L'esito di tali audizioni è stato unanime, giacché - ai pari della avvocatura penale ed istituzionale - non uno dei docenti auditi si è sottratto dall'evidenziare i plurimi profili di incoerenza e di incostituzionalità di quell'intervento di riforma dell'istituto, soprattutto con riferimento al diritto alla ragionevole durata dei processi sancito dall'art. 111 della Costituzione, mentre perfino l'Associazione Nazionale magistrati, pur favorevole in astratto ad un intervento sospensivo della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, ne ha sottolineato la improponibilità ed anzi la dannosità se non preceduto da interventi sul codice di rito e di ristrutturazione amministrativa e finanziaria del comparto giustizia, volti a garantire una forte riduzione dei tempi di durata del processo penale; senonché, ed a prescindere da tale ultima fantasiosa pretesa, l'emendamento è stato approvato, per di più in modo dichiaratamente indipendente da una eventuale riforma dei tempi del processo penale, senza alcuna modifica di merito, dunque senza nessun recepimento e nessuna considerazione delle ragioni e dei contenuti delle pur disposte audizioni, le quali dunque sono state svolte per mera apparenza formale, e con il preciso fine di non recepire nulla di quelle pur unanime e demolitorie analisi critiche:

- peraltro, il testo del disegno di legge c.d. "spazzacorrotti" è a sua volta ricco di interventi dissennati su istituti di diritto penale e processuale di carattere generale tanto gravi ed allarmanti quanto quelli relativi alla prescrizione. Basti qui considerare la previsione di pene accessorie che sopravvivono alla sospensione condizionale, al patteggiamento della pena principale e addirittura alla riabilitazione, o alla previsione dell'uso indiscriminato delle intercettazioni ambientali mediante Trojan horse, o ancora alla estensione della operatività dell'art. 4 bis. O.P. anche ai ricati contro la Pubblica Amministrazione

Alla luce di ciò si ritiene necessaria una ulteriore ed immediata presa di posizione dell'Avvocatura penale.

In data 18 dicembre è stata organizzata una manifestazione nazionale a Bari;

Sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini etc.)

La predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;


Tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;

L'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;

Sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Data 03 dicembre 2018

Il Segretario
Avv. Maurizio Forte



Il Presidente
Avv. Domenico Oropallo





GIUNTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

Delibera del 30 novembre 2018

La Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane,

PREMESSO CHE

- l'inopinato intervento sull'istituto della prescrizione dei reati, realizzato mediante la presentazione di un emendamento ad un disegno di legge di contenuto del tutto estraneo e diverso, è stato accolto dalla unanime reazione critica della intera comunità dei giuristi italiani;
- in particolare, tale reazione è stata scandita dalla immediata dichiarazione dello stato di agitazione degli avvocati penalisti italiani, dalla successiva proclamazione di quattro giorni di astensione dalle udienze penali, dalla forte e solidale condivisione delle ragioni di quella iniziativa da parte del Consiglio Nazionale Forense e della intera avvocatura italiana in tutte le sue componenti, ed infine dalla straordinaria manifestazione nazionale del 23 novembre 2018 al Teatro Manzoni di Roma, che ha visto schierarsi, con una ampiezza ed una compattezza senza precedenti, la più estesa e qualificata comunità di docenti di diritto penale, procedura penale e diritto costituzionale al fianco dei penalisti italiani;
- la Presidenza della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati – ed anche questo è un fatto senza precedenti - si è vista perciò nella necessità di dover disporre una serie di audizioni proprio sul contenuto di quell'emendamento, convocando l'Avvocatura, la Magistratura e l'Accademia;
- l'esito di tali audizioni è stato unanime, giacché – al pari della avvocatura penale ed istituzionale - non uno dei docenti auditi si è sottratto dall'evidenziare i plurimi profili di irrazionalità e di incostituzionalità di quell'intervento di riforma dell'istituto, soprattutto con riferimento al diritto alla ragionevole durata dei processi sancito dall'art. 111 della Costituzione, mentre perfino l'Associazione Nazionale magistrati, pur favorevole in astratto ad un intervento sospensivo della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, ne ha sottolineato la improponibilità ed anzi la dannosità se non preceduto da interventi sul codice di rito e di ristrutturazione amministrativa e finanziaria del comparto giustizia, volti a garantire una forte riduzione dei tempi di durata del processo penale;

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma

Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it

C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



giuristi, ed in particolare l'avvocatura italiana, l'Accademia e tanta parte della Magistratura ha ad esso rivolto, perché sappia esprimere nei confronti del pensiero e della tradizione giuridica italiana il rispetto e la considerazione che essa merita, approfondendo le ragioni di dissenso e di critica così autorevolmente ed univocamente espresse e facendone oggetto di analisi, riflessione e – almeno per quanto attiene ai denunciati profili di incostituzionalità- doveroso ripensamento, dedicando a ciò il tempo e le procedure parlamentari che siffatti interventi di riforma esigono;

PROCLAMA

- secondo le vigenti regole di autoregolamentazione, nel rispetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e dunque, in attesa di una più certa e consolidata sua interpretazione, con esclusione dei processi con imputati detenuti in custodia cautelare, l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni di lunedì 17 e martedì 18 dicembre 2018, (escluso il circondario di Trieste interessato da astensione indetta dalla Camera Penale territoriale con delibera del 23 ottobre 2018) convocando per tale ultima data una manifestazione nazionale da tenersi in Bari;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera al Presidente della Repubblica, ai Presidenti della Camera e del Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, ai Capi degli Uffici giudiziari.

Roma, 30 novembre 2018

Il Segretario

Avv. Eriberto Rosso

Il Presidente

Avv. Gian Domenico Caiazza

| | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| On. Ministro della Giustizia | Comm. Garanzia Sciopero |
| Sig. Presidente Corte Suprema di Cassazione | |
| Sig. Presidente Corte di Appello | Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello |
| Sig. Presidente Tribunale | Sig. Procuratore Capo presso il Tribunale |
| Sig. Presidente Tribunale Militare | Sig. Procuratore Capo presso il Trib. Militare |
| Sig. Presidente Tribunale dei Minori | Sig. Procuratore Capo presso il Trib. dei Minori |
| Sig. Presidente Ufficio Giudice Indagini Preliminari | Sig. Procuratore Gen. presso la Corte App. Militare |
| Sig. Presidente Corte di Appello Militare | Sig. Coordinatore dei Giudici di Pace |
| Sig. Presidente Tribunale di Sorveglianza Militare | Sig. Presidente Consiglio Ordine Avvocati Roma |

Oggetto: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex lege 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per i giorni 17 e 18 dicembre 2018

La Camera Penale di Roma in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell'UCPI in data 30 novembre 2108,

in ossequio

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al *Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che -ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e delle relative procedure-* è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000

comunica

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che

- a) l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di 2 giorni e si terrà dal 17 al 18 dicembre
- b) la specifica motivazione della astensione, desumibile peraltro nella sua complessità dalla allegata delibera dell'Unione delle Camere Penali Italiane in data 30 novembre, è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini etc.)
- c) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
- d) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
- e) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
- f) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Data 4 dicembre

Il Segretario

Avv Gianluca Tognozzi





GIUNTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

Delibera del 30 novembre 2018

La Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane,

PREMESSO CHE

- l'inopinato intervento sull'istituto della prescrizione dei reati, realizzato mediante la presentazione di un emendamento ad un disegno di legge di contenuto del tutto estraneo e diverso, è stato accolto dalla unanime reazione critica della intera comunità dei giuristi italiani;
- in particolare, tale reazione è stata scandita dalla immediata dichiarazione dello stato di agitazione degli avvocati penalisti italiani, dalla successiva proclamazione di quattro giorni di astensione dalle udienze penali, dalla forte e solidale condivisione delle ragioni di quella iniziativa da parte del Consiglio Nazionale Forense e della intera avvocatura italiana in tutte le sue componenti, ed infine dalla straordinaria manifestazione nazionale del 23 novembre 2018 al Teatro Manzoni di Roma, che ha visto schierarsi, con una ampiezza ed una compattezza senza precedenti, la più estesa e qualificata comunità di docenti di diritto penale, procedura penale e diritto costituzionale al fianco dei penalisti italiani;
- la Presidenza della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati – ed anche questo è un fatto senza precedenti - si è vista perciò nella necessità di dover disporre una serie di audizioni proprio sul contenuto di quell'emendamento, convocando l'Avvocatura, la Magistratura e l'Accademia;
- l'esito di tali audizioni è stato unanime, giacché – al pari della avvocatura penale ed istituzionale - non uno dei docenti auditi si è sottratto dall'evidenziare i plurimi profili di irrazionalità e di incostituzionalità di quell'intervento di riforma dell'istituto, soprattutto con riferimento al diritto alla ragionevole durata dei processi sancito dall'art. 111 della Costituzione, mentre perfino l'Associazione Nazionale magistrati, pur favorevole in astratto ad un intervento sospensivo della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, ne ha sottolineato la improponibilità ed anzi la dannosità se non preceduto da interventi sul codice di rito e di ristrutturazione amministrativa e finanziaria del comparto giustizia, volti a garantire una forte riduzione dei tempi di durata del processo penale;

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma

Tel. +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it

C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



RILEVATO CHE

- siffatta reazione della comunità dei giuristi italiani ha indotto il Ministro della Giustizia On. Bonafede a farsi promotore di una iniziativa di studio intesa a raccogliere, ancora una volta da Avvocatura, Magistratura ed Accademia, idee e proposte per un possibile intervento di riforma legislativa volto a rendere ragionevoli i tempi di durata del processo penale, mentre la maggioranza parlamentare ha deliberato la posticipazione della entrata in vigore dell'emendamento sulla prescrizione al gennaio del 2020, nella pretesa che la ipotizzata riduzione dei tempi del processo possa realizzarsi in tale arco di tempo;
- se nonché, ed a prescindere da tale ultima fantasiosa pretesa, l'emendamento è stato approvato, per di più in modo dichiaratamente indipendente da una eventuale riforma dei tempi del processo penale, senza alcuna modifica di merito, dunque senza nessun recepimento e nessuna considerazione delle ragioni e dei contenuti delle pur disposte audizioni, le quali dunque sono state svolte per mera apparenza formale, e con il preciso fine di non recepire nulla di quelle pur unanimi e demolitorie analisi critiche;
- peraltro, il testo del disegno di legge c.d. "spazzacorrotti" è a sua volta ricco di interventi dissennati su istituti di diritto penale e processuale di carattere generale tanto gravi ed allarmanti quanto quelli relativi alla prescrizione. Basti qui considerare la previsione di pene accessorie che sopravvivono alla sospensione condizionale, al patteggiamento della pena principale e addirittura alla riabilitazione, o alla previsione dell'uso indiscriminato delle intercettazioni ambientali mediante Trojan horse, o ancora alla estensione della operatività dell'art. 4 bis. O.P. anche ai reati contro la Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO CHE

è stata data ieri notizia della calendarizzazione della discussione di un siffatto disegno di legge nell'aula del Senato ed eventualmente in terza lettura alla Camera in modo da vederne l'approvazione entro e non oltre il 22 dicembre 2018, con ciò rendendosi palese la volontà del legislatore di approvarlo, ivi compresa la norma sulla abolizione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, senza prestare alcun ascolto e tenere nella benché minima considerazione il coro unanime di allarme e di riprovazione della comunità dei giuristi italiani, manifestando così, al di là di ogni dubbio l'intenzione di mettere mano a simili, delicatissimi istituti di diritto penale sostanziale e processuale senza alcun altro obiettivo che quello propagandistico del più dissennato giustizialismo populista, pur nella consapevolezza dell'essere quel disegno di legge in più parti violativo di fondamentali principi costituzionali.

Tanto premesso, ed al fine di richiamare il Parlamento della Repubblica alla doverosa presa d'atto del grido di allarme che con una determinazione ed una compattezza senza precedenti la comunità dei



giuristi, ed in particolare l'avvocatura italiana, l'Accademia e tanta parte della Magistratura ha ad esso rivolto, perché sappia esprimere nei confronti del pensiero e della tradizione giuridica italiana il rispetto e la considerazione che essa merita, approfondendo le ragioni di dissenso e di critica così autorevolmente ed univocamente espresse e facendone oggetto di analisi, riflessione e – almeno per quanto attiene ai denunciati profili di incostituzionalità- doveroso ripensamento, dedicando a ciò il tempo e le procedure parlamentari che siffatti interventi di riforma esigono;

PROCLAMA

- secondo le vigenti regole di autoregolamentazione, nel rispetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e dunque, in attesa di una più certa e consolidata sua interpretazione, con esclusione dei processi con imputati detenuti in custodia cautelare, l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni di lunedì 17 e martedì 18 dicembre 2018, (escluso il circondario di Trieste interessato da astensione indetta dalla Camera Penale territoriale con delibera del 23 ottobre 2018) convocando per tale ultima data una manifestazione nazionale da tenersi in Bari;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera al Presidente della Repubblica, ai Presidenti della Camera e del Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, ai Capi degli Uffici giudiziari.

Roma, 30 novembre 2018

Il Segretario

Avv. Eriberto Rosso


Il Presidente

Avv. Gian Domenico Caiazza

CAMERA PENALE DI VELLETRI
"ANGELO FAGIOLO"



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane



Al Presidente della Corte di Appello
di Roma

Ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari
del Distretto della Corte di Appello
Di Roma

Oggetto: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex lege 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per i giorni 17 e 18 dicembre 2018

La Camera Penale di Velletri in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell'UCPI in data 30 novembre 2018,

in ossequio

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al *Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che -ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e delle relative procedure-* è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000

comunica

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che


- a) l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di due giorni e si terrà dal 17 al 18 dicembre 2018;
- b) la specifica motivazione della astensione, desumibile peraltro nella sua complessità dalla allegata delibera dell'Unione delle Camere Penali Italiane in data 30.11.18, attiene a testo del disegno di legge c.d. "spazzacorrotti" ricco di interventi dissennati su istituti di diritto penale e processuale di carattere generale tanto gravi ed allarmanti quanto quelli relativi alla

prescrizione. Basti qui considerare la previsione di pene accessorie che sopravvivono alla sospensione condizionale, al patteggiamento della pena principale e addirittura alla riabilitazione, o alla previsione dell'uso indiscriminato delle intercettazioni ambientali mediante Trojan horse, o ancora alla estensione della operatività dell'art. 4 bis. O.P. anche ai reati contro la Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO CHE

- c) è stata data notizia della calendarizzazione della discussione di un siffatto disegno di legge nell'aula del Senato ed eventualmente in terza lettura alla Camera in modo da vederne l'approvazione entro e non oltre il 22 dicembre 2018, con ciò rendendosi palese la volontà del legislatore di approvarlo, ivi compresa la norma sulla abolizione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, senza prestare alcun ascolto e tenere nella benché minima considerazione il coro unanime di allarme e di riprovazione della comunità dei giuristi italiani, manifestando così, al di là di ogni dubbio l'intenzione di mettere mano a simili, delicatissimi istituti di diritto penale sostanziale e processuale senza alcun altro obiettivo che quello propagandistico del più dissennato giustizialismo populista, pur nella consapevolezza dell'essere quel disegno di legge in più parti violativo di fondamentali principi costituzionali.
- d) è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini *etc.*)
- e) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
- f) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
- g) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
- h) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Data, 1 dicembre 2018

Il Presidente




GIUNTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

Delibera del 30 novembre 2018

La Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane,

PREMESSO CHE

- l'inopinato intervento sull'istituto della prescrizione dei reati, realizzato mediante la presentazione di un emendamento ad un disegno di legge di contenuto del tutto estraneo e diverso, è stato accolto dalla unanime reazione critica della intera comunità dei giuristi italiani;
- in particolare, tale reazione è stata scandita dalla immediata dichiarazione dello stato di agitazione degli avvocati penalisti italiani, dalla successiva proclamazione di quattro giorni di astensione dalle udienze penali, dalla forte e solidale condivisione delle ragioni di quella iniziativa da parte del Consiglio Nazionale Forense e della intera avvocatura italiana in tutte le sue componenti, ed infine dalla straordinaria manifestazione nazionale del 23 novembre 2018 al Teatro Manzoni di Roma, che ha visto schierarsi, con una ampiezza ed una compattezza senza precedenti, la più estesa e qualificata comunità di docenti di diritto penale, procedura penale e diritto costituzionale al fianco dei penalisti italiani;
- la Presidenza della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati – ed anche questo è un fatto senza precedenti – si è vista perciò nella necessità di dover disporre una serie di audizioni proprio sul contenuto di quell'emendamento, convocando l'Avvocatura, la Magistratura e l'Accademia;
- l'esito di tali audizioni è stato unanime, giacché – al pari della avvocatura penale ed istituzionale – non uno dei docenti auditi si è sottratto dall'evidenziare i plurimi profili di irrazionalità e di incostituzionalità di quell'intervento di riforma dell'istituto, soprattutto con riferimento al diritto alla ragionevole durata dei processi sancito dall'art. 111 della Costituzione, mentre perfino l'Associazione Nazionale magistrati, pur favorevole in astratto ad un intervento sospensivo della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, ne ha sottolineato la improponibilità ed anzi la dannosità se non preceduto da interventi sul codice di rito e di ristrutturazione amministrativa e finanziaria del comparto giustizia, volti a garantire una forte riduzione dei tempi di durata del processo penale;

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma

Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it

C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



RILEVATO CHE

- siffatta reazione della comunità dei giuristi italiani ha indotto il Ministro della Giustizia On. Bonafede a farsi promotore di una iniziativa di studio intesa a raccogliere, ancora una volta da Avvocatura, Magistratura ed Accademia, idee e proposte per un possibile intervento di riforma legislativa volto a rendere ragionevoli i tempi di durata del processo penale, mentre la maggioranza parlamentare ha deliberato la posticipazione della entrata in vigore dell'emendamento sulla prescrizione al gennaio del 2020, nella pretesa che la ipotizzata riduzione dei tempi del processo possa realizzarsi in tale arco di tempo;
- senonché, ed a prescindere da tale ultima fantasiosa pretesa, l'emendamento è stato approvato, per di più in modo dichiaratamente indipendente da una eventuale riforma dei tempi del processo penale, senza alcuna modifica di merito, dunque senza nessun recepimento e nessuna considerazione delle ragioni e dei contenuti delle pur disposte audizioni, le quali dunque sono state svolte per mera apparenza formale, e con il preciso fine di non recepire nulla di quelle pur unanimi e demolitorie analisi critiche;
- peraltro, il testo del disegno di legge c.d. "spazzacorrotti" è a sua volta ricco di interventi disennati su istituti di diritto penale e processuale di carattere generale tanto gravi ed allarmanti quanto quelli relativi alla prescrizione. Basti qui considerare la previsione di pene accessorie che sopravvivono alla sospensione condizionale, al patteggiamento della pena principale e addirittura alla riabilitazione, o alla previsione dell'uso indiscriminato delle intercettazioni ambientali mediante Trojan horse, o ancora alla estensione della operatività dell'art. 4 bis. O.P. anche ai reati contro la Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO CHE

è stata data ieri notizia della calendarizzazione della discussione di un siffatto disegno di legge nell'aula del Senato ed eventualmente in terza lettura alla Camera in modo da vederne l'approvazione entro e non oltre il 22 dicembre 2018, con ciò rendendosi palese la volontà del legislatore di approvarlo, ivi compresa la norma sulla abolizione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, senza prestare alcun ascolto e tenere nella benché minima considerazione il coro unanime di allarme e di riprovazione della comunità dei giuristi italiani, manifestando così, al di là di ogni dubbio l'intenzione di mettere mano a simili, delicatissimi istituti di diritto penale sostanziale e processuale senza alcun altro obiettivo che quello propagandistico del più dissennato giustizialismo populista, pur nella consapevolezza dell'essere quel disegno di legge in più parti violativo di fondamentali principi costituzionali.

Tanto premesso, ed al fine di richiamare il Parlamento della Repubblica alla doverosa presa d'atto del grido di allarme che con una determinazione ed una compattezza senza precedenti la comunità dei



giuristi, ed in particolare l'avvocatura italiana, l'Accademia e tanta parte della Magistratura ha ad esso rivolto, perché sappia esprimere nei confronti del pensiero e della tradizione giuridica italiana il rispetto e la considerazione che essa merita, approfondendo le ragioni di dissenso e di critica così autorevolmente ed univocamente espresse e facendone oggetto di analisi, riflessione e – almeno per quanto attiene ai denunciati profili di incostituzionalità- doveroso ripensamento, dedicando a ciò il tempo e le procedure parlamentari che siffatti interventi di riforma esigono;

PROCLAMA


- secondo le vigenti regole di autoregolamentazione, nel rispetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e dunque, in attesa di una più certa e consolidata sua interpretazione, con esclusione dei processi con imputati detenuti in custodia cautelare, l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni di lunedì 17 e martedì 18 dicembre 2018, (escluso il circondario di Trieste interessato da astensione indetta dalla Camera Penale territoriale con delibera del 23 ottobre 2018) convocando per tale ultima data una manifestazione nazionale da tenersi in Bari;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera al Presidente della Repubblica, ai Presidenti della Camera e del Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, ai Capi degli Uffici giudiziari.

Roma, 30 novembre 2018

Il Segretario

Avv. Eriberto Rosso


Il Presidente

Avv. Gian Domenico Caiazza
